

Incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di giudice di pace e lo svolgimento della professione forense da parte di un proprio parente fino al secondo grado nello stesso circondario.

(Risposta a quesito del 6 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 25 maggio 2010 con cui la dott.ssa ..., giudice di pace nella sede di ..., facendo riferimento alle precedenti comunicazioni con le quali segnalava l'iscrizione del proprio fratello nel registro dei praticanti avvocati e poi in quello dei praticanti patrocinatori dinanzi ai tribunali del distretto nonché alle rispettive risposte consiliari del 19 novembre 2004 e 13 giugno 2006, rappresenta ora che il proprio congiunto, avendo superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, intende iscriversi all'albo degli avvocati e svolgere l'attività professionale unitamente al collega di studio; premesso ciò, e precisando di essersi sempre astenuta dalla trattazione dei procedimenti patrocinati dal fratello o dal suo collega, i quali si occupano esclusivamente della materia civile, comunica la propria disponibilità, in caso di ritenuta situazione di incompatibilità con l'attività del proprio congiunto e stante la necessità, per motivi familiari, di continuare a prestare servizio nell'attuale sede del giudice di pace, a regolarizzare la propria posizione occupandosi in via esclusiva della trattazione dei procedimenti in materia penale;

- considerato che l'istante dott.ssa ... risulta iscritta presso l'Albo degli Avvocati di ...;

- visto l'art. 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, in tema di incompatibilità del giudice di pace;

- vista la circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, che al punto 1 del par. 2 del capo IV stabilisce quanto segue:

«1.- Particolari forme di incompatibilità sono previste per gli avvocati. Invero i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotti dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, stabiliscono rispettivamente:

“1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.”.

“1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.”.

Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilità all'esercizio della professione forense limitata all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all'intero distretto di Corte d'appello.

Si è stabilito, infatti, che l'avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado.

Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti appena menzionati.

Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una

incompatibilità, abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell'ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall'esercizio dell'attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l'esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l'ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell'interpretazione attribuita al comma 1-bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1-ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall'esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace.»;

- considerato che, sulla base della normativa legislativa in materia, così come ricostruita, l'iscrizione e lo svolgimento della professione forense di un proprio parente fino al secondo grado nello stesso circondario costituisce causa di incompatibilità prevista dalla legge, a nulla rilevando la trattazione soltanto dei procedimenti in materia penale;

delibera

di rispondere alla dott.ssa ..., giudice di pace nella sede di ..., che l'iscrizione e lo svolgimento della professione forense di un proprio parente fino al secondo grado nello stesso circondario costituisce causa di incompatibilità prevista dalla legge, a nulla rilevando la trattazione soltanto dei procedimenti in materia penale."